



Comune di San Pellegrino Terme

Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE N. 85 DEL 14-12-2021 PROT. N. 13771

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto e divieto di assembramento.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID-19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi e considerati altresì i dati della diffusione dell'epidemia stessa anche nel territorio comunale.

Rilevato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità con possibilità di transiti ravvicinati e costanti, con difficoltà a mantenere il distanziamento interpersonale.

Ritenuto opportuno, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di San Pellegrino Terme, adottare ulteriori misure di prevenzione come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali obbligatori per tutti i soggetti.

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021.

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;



Comune di San Pellegrino Terme Provincia di Bergamo

- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

ORDINA

dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di proroga nel caso di prolungamento del periodo di emergenza sanitaria, su tutto il territorio comunale:

- l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone. La prescrizione non si applica ai soggetti non obbligati all'uso della mascherina ai sensi della normativa vigente;
- il divieto di assembramento in ogni spazio pubblico e aperto al pubblico.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di San Pellegrino Terme www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it.

L'ordinanza verrà trasmessa a Prefettura, Questura, Stazione Carabinieri e Polizia Locale di San Pellegrino Terme.

Li, 14-12-2021

IL SINDACO
Galizzi Fausto
Firmato digitalmente